



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: IMPIANTI FER

Consiglio di Stato, Sez. 2^a – 26 novembre 2024, n. 9505 – Impianti FER - autorizzazione unica ex art. 12, D.lgs. n. 387/2003: condizione necessaria per accedere al regime incentivante – controllo del GSE meramente formale sulla sussistenza del titolo; non si estende alla sua legittimità

La vicenda affrontata dal Giudice amministrativo riguarda la costruzione di un impianto alimentato con combustibile solido secondario (CSS, ex CDR), all'esito di un complesso procedimento amministrativo, sfociato in AU ex art. 12 del D.lgs. 387/2003, laddove il riconoscimento del possesso del titolo legittimante la concessione dei contributi previsti con provvedimento del GSE è avvenuto solo successivamente al rilascio della suddetta autorizzazione.

Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato aderisce a consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo la quale il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce una condizione necessaria per il riconoscimento della qualità di impianto alimentato da fonti rinnovabili (FER) e per la concessione dei relativi benefici, in quanto, in generale, un beneficio economico stabilito dalla legge (come la percezione della tariffa incentivante) non può prescindere dalla regolarità giuridica. Con la conseguenza che ad un impianto privo (*ab origine* o per causa sopravvenuta) di un'autorizzazione unica valida ed efficace non può essere riconosciuta (o, rispettivamente, mantenuta) la qualifica impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) ed attribuita la relativa tariffa incentivante (come chiarito dal Cons. Stato, sez. II, n. 4970 del 2022).

L'art. 12, commi 3 e 4, d.lgs. n. 387 del 2003 prevede che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili siano soggetti ad autorizzazione unica e che il rilascio dell'autorizzazione costituisca *"titolo a costruire e esercire l'impianto"*.

Il GSE ha il potere/dovere di verificare la sussistenza dei presupposti per l'ammissione alle tariffe incentivanti, ai sensi dell'art. 4 del d.m. 18 dicembre 2008, tra cui quello inerente alla verifica del titolo legittimante (A.U. ex art 12 d.lgs. 387/2003), tuttavia tale controllo ha carattere meramente formale, ossia di verifica della sussistenza del titolo, non potendosi spingere sino alla verifica della legittimità dello stesso a pena di uno stravolgimento del riparto di competenze fissato dal legislatore. Il GSE, pertanto, non può sindacare la legittimità e conseguentemente l'efficacia dello stesso titolo (Cons. Stato, sez. IV n. 2859 del 2018).

La sentenza ribadisce che, affinché inizi a decorrere il periodo di incentivazione, e dunque possa individuarsi una data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto (essendo questa la data *«a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione»*), secondo le definizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere n) e p) del richiamato d.m.), è necessario che ricorrano tutte le condizioni per aver accesso al regime incentivante, tra cui il conseguimento dell'AU.

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202304253&nomeFile=202409505_11.html&subDir=Provvedimenti